

CAMERA DEI DEPUTATI N. 327

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACOMELLI, BRESSA, FIANO, POLLASTRINI, SERENI, ROSATO, GAROFANI, PICIERNO, CHAOUKI, BINI, BIFFONI, BENI, MARIANI, PIERDOMENICO MARTINO, LOSACCO, TIDEI

Disciplina organica del diritto di asilo, dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE

Presentata il 18 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel diritto internazionale non è presente un obbligo generale degli Stati di garantire l'asilo nel proprio territorio, infatti, nonostante diversi atti internazionali riguardino i rifugiati, la definizione esatta dei confini dell'asilo e del suo contenuto giuridico presenta ancora oggi molte problematicità.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 rappresenta il primo atto con valenza giuridica internazionale che si occupa del diritto di asilo, non ancora inteso come diritto individuale, enucleandone alcuni principi fondamentali che saranno poi ripresi dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Tuttavia, il testo del

1948 dimostra la volontà degli Stati di mantenere un ampio margine di discrezionalità sulla materia; di fatto in base alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo il soggetto perseguitato può richiedere l'asilo ma non è previsto un corrispettivo diritto ad ottenerlo, persistendo il pieno potere discrezionale dello Stato di concedere o meno il beneficio.

Nel 1949 le congiunture storiche e le tensioni bipolari sottolinearono la non temporaneità del fenomeno dei rifugiati, portando l'Assemblea delle Nazioni Unite a istituire l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Il carattere di apoliticità dell'atto gli ha per-

messo di operare in un periodo di alta tensione e di svilupparsi fino a divenire una delle principali agenzie umanitarie al mondo.

La finalità prima dell'UNHCR è quella di assicurare il rispetto dei diritti umani del rifugiato e di garantire che nessun individuo possa essere rimpatriato coercitivamente verso un Paese in cui vi è il fondato pericolo che possa subire persecuzioni. Inoltre, nello Statuto dell'UNHCR viene fornita la definizione di rifugiato e si estende la competenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati a qualsiasi individuo che possieda le caratteristiche descritte, dando vita per la prima volta a una definizione universale. L'evoluzione dell'azione dell'UNHCR con l'estensione del suo mandato, inizialmente limitato a tre anni, ha portato a un progressivo ampliamento delle attività svolte strutturando un lavoro caratterizzato non unicamente dalla protezione ma anche dall'assistenza materiale degli individui interessati.

Come anticipato, i principi enunciati dalla Dichiarazione del 1948 sono stati fatti propri dalla Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati, ideata al fine di creare un effettivo strumento di protezione internazionale dei rifugiati e con l'intento di dare una base giuridica all'attività svolta dall'UNHCR. Il documento rappresenta il primo accordo internazionale in materia di rifugiati che copre tutti gli aspetti della loro vita, sancendo una serie di diritti basilari che devono essere garantiti dallo Stato ospitante, stabilendo quale sia lo *standard* di trattamento riservato agli individui beneficiari.

La definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione rappresenta il risultato della ricerca di un equilibrio fra due diversi orientamenti sviluppati fra gli Stati che parteciparono all'elaborazione del testo. Il compromesso, fra la volontà di limitare l'azione alla protezione internazionale delle sole vittime degli avvenimenti accaduti in Europa e l'intenzione di estendere la protezione internazionale ai rifugiati senza maggiori specificazioni, trova espressione nell'articolo 1, sezione A, pa-

ragrafo 2), laddove si definisce rifugiato colui che: «per causa di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo una cittadinanza fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra». Una definizione circoscritta che, sottraendosi a formule di carattere universale, si muove per categorie ed è affiancata da un concetto di persecuzione sostanzialmente indeterminato; a tale riguardo, inoltre, nel testo non vi sono riferimenti all'agente esecutore delle persecuzioni, che dunque non può essere limitato al solo Stato.

Infine, la Convenzione prevede alcune clausole di esclusione rispetto alla nozione di rifugiato, come nei casi in cui gli individui fruiscono già della protezione di organi delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR, o ancora nelle fattispecie in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, un crimine grave di diritto comune o si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Il testo del 1951 ha introdotto importanti principi, fra cui il fondamentale divieto di non *refoulement*, previsto all'articolo 33, che fa riferimento all'allontanamento del rifugiato e dunque ai casi di espulsione, estradizione e respingimento alla frontiera, salve le fattispecie in cui ricorrano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Con tale disposizione si prevede che anche chi si sia introdotto in modi illegali nel Paese o abbia ricevuto un provvedimento di espulsione non dovrà essere allontanato dal territorio di rifugio verso Stati nei quali vi sia il fondato motivo di ritenere che possa subire trattamenti lesivi della sua vita, della libertà e

dei diritti fondamentali: in tal modo il Paese ospitante diviene *latu sensu* responsabile dell'individuo.

Gli Stati hanno quasi sempre interpretato l'articolo 33 in modo estensivo, arrivando a ricomprendervi la permanenza del rifugiato e il suo ingresso nel Paese.

La Convenzione apporta rilevanti ma non esaustive innovazioni alla regolazione della materia dei rifugiati, infatti le limitazioni geografiche e temporali, che ne circoscrivono il raggio d'azione e ne indeboliscono la portata, hanno condotto alla stesura di nuovi documenti, come la Dichiarazione di Cartagena, complementari alla stessa Convenzione.

Nell'analisi della Convenzione di Ginevra va rilevata l'assenza di un'esplicita previsione dell'asilo, distinto dal diritto di rifugiato nella misura in cui il primo fa riferimento a una categoria più ampia di individui in cui sono ricompresi anche i soggetti beneficiari dello *status* di rifugiati. La decisione di non prevedere esplicitamente l'asilo complica l'identificazione, negli strumenti normativi internazionali, di un diritto soggettivo all'asilo ponendo in una condizione di vulnerabilità i richiedenti, che rientrano nell'indefinita e generica categoria dei profughi, ossia degli individui costretti a uno spostamento coatto.

Infatti, seppur con la raccomandazione dell'atto finale della Dichiarazione solenne, tenuta in occasione della Conferenza internazionale che ha elaborato il testo del 1951, si dimostri l'esistenza di una consapevolezza degli Stati dell'importanza del diritto di asilo quale strumento umanitario di diritto e giustizia, le implicazioni politiche e il legame maturato tra asilo e immigrazione hanno, come evidenziato, indotto gli Stati a escludere la regolazione del diritto di asilo dalla Convenzione di Ginevra.

La Dichiarazione sull'asilo territoriale, risalente al 1967, ha ribadito che « compete allo Stato che concede asilo definire le cause che lo motivano », evidenziando il valore umanitario alla base della concessione dell'asilo e la non ostilità all'atto. In riferimento a quest'ultima caratteristica va

sottolineato il fatto che la concessione dell'asilo può implicitamente equivalere a una denuncia del *modus operandi* del Paese di origine, alterando le relazioni fra gli Stati.

Il *gap* prodotto da una mancanza di regolazione internazionale del diritto di asilo porta a definire lo stesso nei termini in cui si differenzia dallo *status* di rifugiato e lascia allo Stato il potere discrezionale di concedere o no l'asilo nell'ambito della sua sovranità territoriale, che può essere limitata solo in base alla volontaria adesione ad accordi specifici.

Il XX secolo è stato contraddistinto da uno slancio verso la tutela internazionale dei diritti fondamentali e si sono sviluppati sistemi regionali di protezione dei diritti — come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — affinché la diffusione della loro tutela avvenisse anche a un livello più ristretto, dove la relativa eterogeneità politica, ideologica ed economica degli Stati avrebbe reso più agevole il raggiungimento di tali finalità.

La CEDU costituisce la garanzia dell'applicazione sul piano europeo dei principi enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sviluppando e rinforzando le sue disposizioni, potenziate da un controllo giurisdizionale a opera della Corte europea di Strasburgo, le cui decisioni devono essere rispettate dagli Stati membri in aggiunta alla garanzia nazionale relativa ai diritti fondamentali. Ciò nonostante, va ricordato che con la CEDU non si è voluto esaurire il tema dei diritti dell'uomo, quanto piuttosto stabilire uno *standard* minimo di tutela, in base al quale le Parti contraenti si impegnano a non andare al di sotto dello stesso e al contempo sono incoraggiate a superarlo offrendo *standard* più elevati.

La CEDU rappresenta il primo seppur piccolo passo europeo verso la definizione di una propria posizione in materia di asilo.

Tuttavia, più che il testo della CEDU, che in realtà non prevede espressamente

disposizioni concernenti la materia dell'asilo o del rifugio, sono state le interpretazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo a indirizzare il cammino verso una protezione dei suddetti diritti. Infatti, nella CEDU si fa un unico riferimento indiretto alla materia di rifugio e di asilo, laddove nel Protocollo n. 4, all'articolo 2, paragrafo 2, si afferma il diritto dell'individuo di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, in qualsiasi momento e all'articolo 4 si sancisce il divieto per gli Stati di procedere a espulsioni collettive di stranieri. È, invece, l'interpretazione dell'articolo 3 della CEDU come considerato dalla Corte di Strasburgo a produrre effetti significativi in materia; infatti l'articolo, che vieta la tortura e i trattamenti degradanti, rappresenta per la Corte europea dei diritti dell'uomo il limite alla possibilità di espulsione, respingimento, estradizione, *refoulement* o allontanamento degli stranieri da parte degli Stati membri. Secondo tale ragionamento la responsabilità dello Stato è strettamente legata al rischio di violazione dei diritti fondamentali che l'individuo può correre in uno Stato terzo. L'interpretazione teleologica ed evolutiva del suddetto articolo e quella estensiva del Protocollo n. 4 hanno portato a definire necessaria la tutela per il richiedente asilo di tutte le garanzie procedurali e di tutte le guarentigie volte a salvaguardare la propria incolumità fisica e la propria libertà, affermando il principio generale in base al quale lo Stato di origine dell'immigrato, e dunque anche del richiedente asilo, non può impedire la migrazione e lo Stato che lo accoglie deve assicurarne la tutela dei diritti e delle libertà.

Nonostante, rispetto alla valutazione della violazione, le valutazioni della Corte di Strasburgo vengano effettuate di volta in volta sul caso in esame, analizzando il percorso giurisprudenziale si possono delineare dei criteri riguardanti il coinvolgimento dello Stato terzo e la responsabilità dello Stato membro nel caso di allontanamento dell'immigrato.

Innanzitutto, perché sussista la responsabilità dello Stato i maltrattamenti de-

vono provenire da organi dello Stato terzo oppure lo Stato terzo deve essere colpevole di omissione di tutela, nel caso in cui i maltrattamenti provengano da soggetti privati e non sia stato fatto nulla per garantire l'individuo allontanato. Inoltre, la responsabilità è fondata se il rischio è valutato non in senso assoluto, bensì in relazione a specifiche condizioni generali presenti nel Paese terzo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sostenuto l'applicabilità dell'articolo 3 sia nei casi di espulsione che nei casi di estradizione e nelle ipotesi di allontanamento degli stranieri, cercando di ponderare il principio della dignità umana con quello dell'ordine pubblico internazionale e della sicurezza. Tale interpretazione è stata accolta anche dalla Corte di Lussemburgo.

In ambito comunitario i Trattati istitutivi delle comunità europee, con finalità di ordine economico, non contemplavano il diritto di asilo, che appare per la prima volta nel Trattato di Maastricht in connessione con i temi della cooperazione in materia di giustizia e di affari interni (terzo pilastro dell'Unione europea). Eppure già nel periodo precedente il Trattato del 1992 vi sono state diverse occasioni in cui si è scelto di elaborare politiche europee concernenti il diritto di asilo.

I cambiamenti radicali di ordine storico, politico, economico e sociale che hanno caratterizzato la seconda metà degli anni ottanta hanno indotto gli Stati europei ad adottare politiche di contingentamento dei flussi migratori. È in questo quadro composito e di difficile gestione che si sviluppano i primi atti volti a una regolazione della materia e, dunque, alla definizione di una posizione europea in materia di asilo.

In quegli anni il Parlamento europeo ha tentato più volte di avviare una politica comunitaria in materia di immigrazione. I nuovi flussi cosiddetti « misti », ossia composti non solo da migranti ma anche da rifugiati, richiedevano l'elaborazione di nuove e efficaci politiche sull'asilo, sviluppatesi in due sensi: realizzando, da un lato, il mercato unico privo di frontiere

interne in cui si attua la libera circolazione delle persone, la cui realizzazione richiede però di rafforzare la sicurezza ai confini esterni della Comunità; dall'altro lato mettendo in atto una collaborazione non solo economica ma anche politica, sociale e giuridica degli Stati membri in materia di asilo.

La citata necessità di abbattere le frontiere interne rafforzando al contempo il confine esterno della Comunità ha portato alla stipulazione della Convenzione di Schengen, che ha inaugurato le politiche europee in materia di immigrazione, sopprimendo i controlli alle frontiere interne, trasferiti a quelle esterne, e adottando norme comuni volte a evitare l'immigrazione illegittima dei cittadini dei Paesi terzi.

Con la Convenzione di Dublino del 1990 trovano applicazione le disposizioni contenute nella suddetta Convenzione, anche se con un sistema maggiormente definito e più vincolante per gli Stati e per i richiedenti asilo. Tuttavia, sia la Convenzione di Schengen che quella di Dublino non sono state in grado, per volontà o per difficoltà oggettive, di armonizzare le legislazioni e le procedure degli Stati. Nel 2003 la Convenzione di Dublino è stata superata dal regolamento di Dublino II, volto a stabilire « i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo », prevedendo che i meccanismi volti al riconoscimento dello *status* di rifugiato e l'espletamento delle domande di asilo siano basati su meccanismi ispirati da criteri oggettivi ed equi.

In una situazione di quasi totale silenzio dei trattati comunitari è stata la Corte di Lussemburgo a introdurre la tutela dei diritti umani mediante un *corpus* di norme non scritte ma, come anticipato, è solo con il Trattato di Maastricht del 1992 che la politica dell'asilo viene inserita fra le materie di interesse comune. Tuttavia, va sottolineato come l'evoluzione sia sostanzialmente di carattere formale, non sostanziale, avendo per lo più una natura

programmatica; infatti la cooperazione in materia di giustizia e affari interni continuava a essere gestita con modalità inter-governativa.

Il Trattato di Amsterdam del 1997 getta le basi per la « comunitarizzazione » della materia dell'asilo che, trasferita dal terzo al primo pilastro, diviene di competenza comunitaria mediante un periodo di regime transitorio che ha permesso un graduale cambiamento. Le previsioni adottate nel primo pilastro vincolano gli Stati membri e sono sottoposte all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, che utilizza come parametro delle proprie decisioni anche la CEDU e la Convenzione di Ginevra.

Il nuovo titolo IV riguarda nello specifico i temi dell'attraversamento delle frontiere interne ed esterne dell'Unione, l'asilo, l'immigrazione, la politica nei confronti degli Stati terzi e la cooperazione amministrativa in materia di asilo.

Nel 1999 il Vertice di Tampere ha l'obiettivo di instaurare nel lungo periodo procedure comuni in materia di concessione di asilo e di uno *status* uniforme a coloro che ottengono l'asilo negli Stati dell'Unione europea. Tuttavia il risultato, per quanto involontario, è stato quello di comunitarizzare gli egoismi rispettivi di ogni Stato, inasprando gli *standard*, resi sempre più restrittivi. Nonostante ciò il Vertice ha il merito di aver raggiunto diversi obiettivi importanti, fra cui l'istituzione del Fondo per i rifugiati.

Le disposizioni finora citate non soddisfano l'esigenza di colmare il vuoto prodotto dalla mancanza di un catalogo scritto di diritti fondamentali dell'Unione europea. Si è provato ad ovviare il problema con la Carta di Nizza, candidata a divenire parametro di riferimento nell'interpretazione degli strumenti di tutela dei diritti e non solo. Si tratta di un progetto nato dalla necessità di un'evoluzione dell'Unione europea, in principio confinata a una dimensione meramente economica, verso la meta di una concreta integrazione politica. Tuttavia, gli Stati membri hanno preferito non dotare la Carta di effetti giuridicamente vincolanti e la scelta della

proclamazione rientra in questa prospettiva, rendendola un documento politicamente simbolico ma distinto rispetto al Trattato, e rinviando la decisione circa la sua natura giuridica.

Nonostante ciò, rispetto alla materia dell'asilo e dell'immigrazione, la Carta colma due *gap* importanti mediante l'estensione della competenza giurisdizionale ordinaria della Corte di giustizia delle comunità europee e l'adesione della Comunità alla CEDU.

Agli articoli 19, 21 e 22, con riferimento ai movimenti dei cittadini appartenenti a Stati terzi, la Carta afferma rispettivamente la « protezione in caso di allontanamento e di espulsione », il principio di « non discriminazione » e il rispetto per la « diversità culturale, religiosa e linguistica ». Con riguardo al diritto di asilo, se ne prevede la garanzia all'articolo 18, configurando una nuova posizione giuridica. Tale articolo, combinato con l'articolo 19, che stabilisce il divieto di allontanamento o estradizione verso uno Stato in cui ci sia il pericolo che l'individuo sia condannato a pena di morte, tortura o trattamento degradante e inumano, congiunge l'asilo con il divieto di *refoulement* qualificandoli come diritti umani.

Ma ancora una volta non si può affermare l'esistenza di un vero e proprio diritto di asilo, infatti, nonostante tale diritto sia previsto, il quadro europeo sulla materia non sembra mutato, persistendo la confusione fra diritto di asilo e *status* di rifugiato. Infatti, il diritto di asilo seguita a essere il diritto a chiedere asilo subordinato al tentativo di mediare fra una politica di asilo, alla luce dei trattati internazionali, e una lotta alla clandestinità e al terrorismo internazionale.

Le evidenti difficoltà di conciliazione delle scelte nazionali non hanno ancora permesso una completa armonizzazione e creazione di uno schema europeo di asilo, ma i tentativi in tale direzione sono stati vari. Nella parte a seguire si farà un rapido *excursus* fra questi atti europei.

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, si rivolge a una categoria più ampia rispetto a quella dei

rifugiati, riguardando tutti coloro che possono essere definiti sfollati. Un ulteriore passo è rappresentato dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che concerne tutti i cittadini di Paesi terzi o apolidi che presentano la domanda di asilo o alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, a condizione che siano autorizzati a permanere in tale territorio in qualità di richiedenti asilo nonché i familiari. Nello stesso anno la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, ha regolato il ricongiungimento familiare, riconosciuto come strumento necessario per la vita familiare e la creazione di una stabilità socio-culturale.

Nel 2004 è stata emanata la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione riconosciuta, che si inserisce fra gli atti volti a costituire un nucleo centrale di regime europeo in materia di asilo. Tale fondamentale direttiva introduce una nozione unitaria di rifugiato e di protezione sussidiaria, prevedendo un sistema di protezione strutturato su due livelli, il primo riguardante gli individui ai quali può essere attribuito lo *status* di rifugiato e il secondo che garantisce la protezione sussidiaria per coloro che, pur non potendo essere considerati rifugiati, corrono il rischio di subire un grave danno tornando nel Paese di origine.

Il percorso europeo prosegue con l'adozione del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, con cui viene istituita FRONTEX, l'Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. L'anno successivo è stata emanata la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, concernente norme minime per le procedure di concessione e di revoca dello *status* di rifugiato negli Stati membri, con cui si definisce una serie di norme procedurali lasciando un ampio margine di flessibilità in numerosi ambiti. Tale atto, benché introduca positive novità, suscita partico-

lari dubbi circa la definizione dei Paesi terzi sicuri.

Il Trattato di Lisbona inserisce il tema dell'asilo nel titolo IV, « Spazio di libertà, sicurezza e giustizia », della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'obiettivo di comunitarizzare le politiche europee dell'asilo, estendendo anche a questa materia il sistema di voto a maggioranza qualificata ed eliminando i limiti di competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

A partire dalla ratifica del Trattato si sancisce una nozione più estesa del diritto di asilo, che comprende sia quella sussidiaria che quella temporanea, mediante la fissazione di finalità che dovrebbero essere raggiunte con il Programma di Stoccolma 2009-2014. Tasselli di questo mosaico sono il Patto europeo sull'immigrazione e sull'asilo del 2008 e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Il Patto definisce cinque obiettivi fondamentali in materia: organizzare l'immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità di accoglienza definite da ogni Stato membro e favorire l'integrazione; lottare contro l'immigrazione irregolare, rendendo certo ed efficace il ritorno degli stranieri in situazione irregolare nel loro Paese di origine o verso un Paese di transito; migliorare l'efficacia dei controlli alle frontiere esterne; costruire un'Europa dell'asilo; stringere una *partnership* globale con i Paesi d'origine e di transito favorendo le sinergie tra migrazione e sviluppo.

Infine la citata direttiva 2008/115/CE, riguardante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, stabilisce precise norme in relazione alle garanzie procedurali da adottare nei casi in questione.

Nonostante i passi in avanti fatti specialmente negli ultimi anni, le politiche europee in materia di asilo distano ancora dal raggiungimento dell'obiettivo finale, volto a soddisfare e a garantire le richieste di coloro che sono perseguitati e impediti

nell'esercizio delle proprie libertà fondamentali. Tale situazione è dettata anche dall'andamento alternante delle sentenze della Corte di Lussemburgo, che ci si augura possa sbilanciarsi verso una più convincente posizione di garanzia dell'asilo, coniugandolo con gli interessi degli Stati membri nel rispetto del loro principio di sovranità.

Il diritto di asilo in Italia: tra riconoscimento costituzionale e assenza di una legge organica in materia.

Il diritto di asilo nel nostro ordinamento giuridico è previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che afferma « Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge ». I Costituenti italiani hanno scelto non solo di introdurre il diritto di asilo nella Costituzione, ma lo hanno collocato significativamente tra i primi dodici articoli dedicati ai principi fondamentali alla base dell'intero ordinamento costituzionale. Il dibattito in Assemblea costituente fece registrare, come spesso è accaduto lungo tutta la redazione del testo costituzionale, significative divergenze fra le diverse sensibilità politiche, che si tradussero, sostanzialmente, in tre diverse posizioni. La prima, quella dei comunisti, pensava di legare la concessione del diritto di asilo alla persecuzione conseguente a un'azione di difesa dei diritti di libertà e del lavoro. Questa configurazione, da una parte, restringeva di fatto l'ambito di applicazione del diritto ai soli « perseguitati », escludendo chi, pur non godendo dei diritti di libertà, non era effettivamente perseguitato nel proprio Paese d'origine. Inoltre, la posizione dei comunisti circoscriveva, in modo eccessivo, l'ambito dei diritti di cui il richiedente asilo fosse stato privato. La seconda posizione espressa dai Costituenti è rappresentata dall'emendamento socialista che, seppur senza distaccarsi in maniera rilevante dalla posizione dei comunisti, e segnatamente rispetto all'elemento positivo della persecuzione, mirava ad ampliare la

platea dei diritti di cui il richiedente non poteva godere, facendoli coincidere con quelli garantiti dalla nostra Carta costituzionale. La terza e ultima posizione, quella cioè espressa dai socialdemocratici e dai democristiani, si ispirava a un diritto di asilo maggiormente garantista e che riconoscesse il diritto a tutti gli stranieri cui fossero negati i diritti di libertà democratiche riconosciuti e garantiti dalla Costituzione italiana.

L'ampiezza della portata della previsione costituzionale, dunque, in materia di diritto di asilo, rende evidente come i Costituenti avessero voluto offrire una garanzia soggettiva, priva dell'elemento obiettivo della « persecuzione », ai diritti fondamentali dell'uomo che permeano l'intera Costituzione italiana.

L'apertura al dato soggettivo del diritto di asilo ha da sempre posto, innanzitutto, il dubbio circa i soggetti che impediscono il godimento dei diritti fondamentali, vale a dire se tali responsabili della limitazione dei diritti debbano essere solo Stati — definiti secondo le norme del diritto internazionale — oppure siano da ritenere tali anche forze militari o paramilitari che sostituiscono o affiancano lo Stato stesso. La lettura del terzo comma dell'articolo 10 e la sua formulazione volutamente « aperta », impongono di ritenere che il riconoscimento del diritto vada concesso a chiunque non possa godere delle libertà democratiche sancite dalla nostra Carta costituzionale, senza indagare su chi materialmente ed effettivamente impedisca il godimento di tali diritti.

Per espressa previsione del dettato costituzionale, poi, non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura « territoriale » del diritto, nel senso che l'ambito territoriale per il riconoscimento del diritto di asilo è la Repubblica, quindi coincidente con la più ampia sfera nella quale si esercita la sovranità dello Stato, escludendo il cosiddetto « asilo extra-territoriale » in sedi diplomatiche, nei consolati e sulle navi da guerra, disciplinato da specifiche norme di diritto internazionale.

Al profilo soggettivo del diritto di asilo nella nostra Costituzione si affianca un

ambito oggettivo di applicazione in quanto è rilevante che lo straniero sia impedito nell'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, malgrado la formale proclamazione di tali diritti nella legislazione del Paese d'origine. Un tema piuttosto significativo è quello relativo alla possibilità di una richiesta di asilo da parte di un soggetto che ha operato contro la propria Costituzione, e che per tali azioni risulta perseguitato nel proprio Paese. L'articolo 54 della nostra Costituzione sembrerebbe escludere questa possibilità, tuttavia, a ben vedere, l'ampia apertura garantista rispetto ai diritti di libertà democratica nella Costituzione impone una valutazione più articolata volta a stabilire se l'azione contro la Costituzione del Paese d'origine sia volta a sovvertire un regime antidemocratico, incurante dei diritti di libertà, oppure no. Infine, va rilevato che è esclusa la possibilità di concedere asilo a chi sfugge a pene detentive inflitte per il compimento di delitti comuni o per migliorare la propria condizione economica e lavorativa.

Appare evidente, dunque, la discrezionalità di chi è deputato a valutare la singola situazione e la conseguente necessità di delineare organi di valutazione connotati da elementi di terzietà e obiettività.

Da questa esegesi dell'articolo 10 della Costituzione è possibile ricavare alcune considerazioni ulteriori. In primo luogo, il fatto che il testo costituzionale tracci un diritto soggettivo perfetto in materia di asilo implica che, diversamente dallo *status* di rifugiato e dalla protezione sussidiaria, la configurazione del diritto di asilo non necessita di presupposti e condizioni, se non l'impedimento nel godimento dei diritti di libertà democratica riconosciuti dalla nostra Costituzione, salvo contemplare cause di esclusione specifiche del diritto stesso. In secondo luogo, il dettato costituzionale va rapportato non solo al futuro intervento legislativo ordinario e alle sue limitazioni, ma anche alle norme di diritto internazionale, cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo 10. In terzo luogo, è generalmente riconosciuta all'ar-

articolo 10, terzo comma, una diretta applicabilità, non potendo essa essere ridimensionata a mera norma programmatica. Il richiamo, peraltro, a una riserva assoluta di legge è da ritenere uno strumento di garanzia per i diritti di libertà contemplati che, vietando la regolamentazione dell'autorità amministrativa e delle fonti secondarie, lascia al legislatore ordinario la possibilità di interpretare, dando « attuazione » alle singole fattispecie, il dettato costituzionale. Nonostante le nobili intenzioni del Costituente e l'ampiezza del diritto riconosciuto, la legislazione ordinaria nel nostro Paese ha per lungo tempo ridotto e limitato l'applicazione del precetto costituzionale. L'assenza di una legislazione organica e « ordinata » ha consentito una notevole discrezionalità dell'autorità amministrativa, facendo dell'asilo un diritto dello Stato, in antitesi al testo costituzionale. Altalenante è stata pure l'interpretazione giurisprudenziale del diritto di asilo: in merito, vanno ricordate le sentenze della sezione I della Corte di cassazione (n. 18941 del 2007 e n. 18549 del 2006) che hanno interpretato restrittivamente la disposizione costituzionale, ritenendo che l'articolo 10, terzo comma, andasse interpretato nel senso di riconoscere un diritto all'ingresso nel nostro territorio e al soggiorno, proprio in ossequio alla specifica condizione del rifugiato. La sentenza, invece, n. 19393 della stessa Corte di cassazione del 2009 chiarisce che la situazione giuridica del richiedente asilo è da ritenere un vero e proprio diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo. Rispetto alla competenza procedimentale per la tutela del diritto di asilo, mai contemplato a pieno dal legislatore, il nostro ordinamento è stato caratterizzato a lungo da una confusione tra competenza amministrativa e ordinaria. Il decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, della legge n. 39 del 1990, assegnava la competenza al giudice amministrativo relativamente allo *status* di rifugiato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 907 del 1999, ha affermato una competenza in materia della giustizia ordinaria, riconducendo, peraltro, lo *status*

di rifugiato all'alveo del diritto di asilo e quindi dentro una posizione di diritto soggettivo perfetto. La legge n. 189 del 2002 risolve lo stato di confusione ribadendo la competenza del giudice ordinario in materia di tutela del diritto di asilo e dello *status* di rifugiato.

L'assenza di una specifica legislazione in materia di asilo, chiara e ordinata, ha implicato anche una certa confusione e omologazione del diritto di asilo e dello *status* di rifugiato. Il rapporto tra diritto di asilo e *status* di rifugiato si sostanzia in rapporto tra *genus* e *species*, essendo più ampia la potenziale platea dei beneficiari del primo *status* rispetto ai secondi. Un'altra differenziazione sta nel fatto che, mentre lo *status* di rifugiato può essere qualificato come istituto specifico del diritto internazionale, il diritto di asilo si afferma soprattutto come complesso di norme particolari dei singoli Stati, ancorché riconosciuto nelle rispettive Costituzioni, o di organismi interstatali.

La Corte costituzionale, in occasione dell'approvazione della legge n. 189 del 2002, ha avuto modo di pronunciarsi in materia con la sentenza n. 5 del 2004, allorquando ha chiarito che « l'istituto dell'espulsione si colloca in un quadro sistematico che, pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede regolati in modo diverso (...) l'ingresso degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di cosiddetti "migranti economici" ». Evidentemente, però, tale pronuncia lascia aperta e irrisolta la questione relativa alla natura e alla differenziazione tra l'asilo e la fattispecie del rifugio.

La situazione normativa e giurisprudenziale cambia con l'approvazione dei decreti attuativi di normative europee, quali il decreto legislativo n. 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83/CE (la nuova direttiva in materia 2011/95/UE, che avrà efficacia dal 21 dicembre 2013, non apporta significativi elementi di novità) e il decreto legislativo n. 25 del 2008, attuativo della direttiva 2005/85/CE. Pur dimostrando una rinnovata volontà di oc-

cuparsi della materia, tali interventi normativi si sostanziano in un semplice intervento di adeguamento dell'ordinamento italiano alle regole europee, peraltro in maniera piuttosto confusa, estemporanea e disorganica. Nonostante ciò, però, occorre dare merito ai due citati decreti legislativi di aver dato attuazione a tre diverse forme di protezione: accanto al rifugio, disciplinato dalla Convenzione di Ginevra, sono affiancati sia la protezione sussidiaria, sia il permesso per motivi umanitari, che appare una peculiarità tutta italiana. Rimane, dunque, irrisolta la disciplina della qualificazione del diritto di asilo come diritto soggettivo perfetto, lasciando asilo e rifugio sempre più confusi e indifferenziati. Nella pratica, infatti, il diritto di asilo ha avuto un ruolo marginale, tanto che i casi riconosciuti negli ultimi sessanta anni sono stati circa 200, mentre per quanto concerne i rifugiati i casi sono stati molti di più, attestandosi a quota 27.000 (dati UNHCR, fonte F. Rescigno, « *Diritto d'asilo* »). In definitiva, nel nostro Paese è mancata non solo una chiara volontà di disciplinare la materia della protezione internazionale separatamente dall'immigrazione in senso stretto, e ancor più dalle questioni di sicurezza e di ordine pubblico, ma anche il coraggio di dare finalmente « attuazione » all'articolo 10, terzo comma, della nostra Costituzione, riducendo il divario tra il « pragmatismo preoccupato » della nostra legislazione ordinaria e gli ideali di libertà e di ospitalità dei Costituenti.

La presente proposta di legge prova a dare una risposta alle problematiche fin qui sollevate, partendo proprio dalla proposizione, finalmente, di una legge organica, o tendenzialmente organica, della materia. In ambito europeo, va ricordato che l'Italia è uno dei pochi Paesi a non avere ancora una legge organica. La Spagna si è dotata di una legge organica in materia con la legge 12/2009 che, però, recependo le direttive europee, ha continuato a confondere, omologandoli, il diritto di asilo e il rifugio (natura cosiddetta « bifronte » dell'asilo spagnolo). La necessità di una legge organica, più volte ri-

chiamata anche dalle organizzazioni internazionali e dagli operatori del settore, appare del tutto evidente esaminando il citato — confuso e disordinato — quadro legislativo precedente, che continua a creare problemi non solo di natura giuridica, ma anche di natura pratica rispetto alla sua applicazione. La presente proposta di legge si compone di cinque titoli, per sessanta articoli complessivi. Il titolo I reca le disposizioni preliminari, riportando le finalità della legge e le definizioni delle tre fattispecie di protezione internazionale, vale a dire lo *status* di rifugiato (articolo 3), di beneficiario di protezione sussidiaria (articolo 4) e il diritto di asilo (articolo 5). Il comma 2 dell'articolo 1 (Finalità) contiene un elemento di particolare rilevanza, difatti si enuncia che le istituzioni italiane, in ambito europeo e internazionale, promuovono un sistema di *burden sharing*, letteralmente « condivisione del peso », cioè un sistema di collaborazione che ponga in primo piano le finalità umanitarie dell'asilo, anche rispetto alle esigenze interne di controllo dei flussi, da attuare, distribuendo i costi e il peso tra i vari Paesi, evidentemente in modo proporzionale alle effettive capacità recettive dei singoli Stati. L'idea non è nuova: alla fine degli anni settanta, l'UNHCR e il Comitato esecutivo dell'Agencia delle Nazioni Unite per i rifugiati provarono a muoversi in tal senso, e anche il Parlamento europeo, nel 2010, parla apertamente di *burden sharing*.

Il titolo II concerne la protezione internazionale e, in particolare, fissa i presupposti delle singole fattispecie. Va fatto notare che, mentre per il rifugio e la protezione internazionale vengono fissati i presupposti per il riconoscimento del rispettivo *status*, l'articolo 6 stabilisce soltanto le cause di esclusione del diritto di asilo, in quanto l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione non prevede e non permette di declinare l'invivibilità democratica — vale a dire il godimento dei diritti di libertà democratica individuati dal nostro ordinamento costituzionale — in ulteriori presupposti per il riconoscimento dello *status*.

Il titolo III è inerente alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, assorbendo e riformulando la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 25 del 2008 attuativo della direttiva 2005/85/CE. Il capo I, in particolare, recante disposizioni generali, disciplina le autorità competenti a ricevere la domanda e i criteri di ammissibilità (articolo 15), la definizione delle commissioni territoriali (articolo 16) e nazionale (articolo 17) per la protezione internazionale. La normativa precedente prevedeva che fossero solo le commissioni territoriali a esprimersi sul riconoscimento, lasciando a quella nazionale la competenza, oltre che di indirizzo e coordinamento, a decidere sulle impugnazioni limitatamente alla revoca e alla cessazione dello *status*. L'articolo 17 prevede, invece, che la Commissione nazionale sia competente a decidere in secondo grado sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali. Inoltre, sia le commissioni territoriali che quella nazionale devono avere caratteristiche di terzietà e imparzialità, diversamente dalla vecchia composizione e in ossequio alla configurazione del diritto di asilo quale diritto soggettivo perfetto non coincidente con l'interesse della pubblica amministrazione: in tal senso, sebbene si rinvii al regolamento di attuazione la definizione

dei criteri specifici, è previsto che i membri delle stesse commissioni territoriali e nazionale rappresentanti della pubblica amministrazione non possano essere in numero superiore al 30 per cento. Il capo II reca i principi fondamentali e le garanzie da osservare durante tutte le fasi dell'*iter* procedimentale. Il capo III delinea le procedure di primo grado, il capo IV della revoca e della cessazione e il capo V del ricorso alla Commissione nazionale e dell'impugnazione in sede giudiziaria ordinaria (rinviando all'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come modificato dall'articolo 59 della presente proposta di legge).

Il titolo IV tratta al capo I del diritto alla protezione internazionale, al capo II delle condizioni materiali dell'accoglienza e al capo III degli strumenti della protezione internazionale (sistema di protezione internazionale, articolo 56, e Fondo nazionale per la protezione internazionale, articolo 57).

Il titolo V, infine, reca le disposizioni finali: l'unico capo autorizza il Governo a emanare un regolamento attuativo per il corretto funzionamento e l'applicabilità della legge (articolo 58), modifica e abroga, in particolare, alcune delle norme precedenti (articolo 59) e prevede le disposizioni transitorie e finali (articolo 60).

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione ha per oggetto la disciplina organica del diritto di asilo, la condizione di rifugiato e la protezione sussidiaria dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, nel rispetto della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, del Protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata Parigi il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Lo Stato italiano, in nome del principio di solidarietà internazionale, anche mediante l'approvazione della disciplina organica di cui alla presente legge, promuove nell'ambito dell'Unione europea e della comunità internazionale un sistema di condivisione della responsabilità e di collaborazione che pone in primo piano le finalità umanitarie dell'asilo, anche rispetto alle esigenze interne di controllo dei flussi migratori, e che è attuato distribuendo i costi e la responsabilità del diritto di asilo, dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria tra i Paesi.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

a) « protezione internazionale »: la protezione riconosciuta all'avente diritto all'asilo, allo *status* di rifugiato o alla protezione sussidiaria;

b) « beneficiario di protezione internazionale »: la persona cui è stato riconosciuto, lo *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, ovvero il diritto di asilo ai sensi degli articoli 3, 4 e 5;

c) « Convenzione di Ginevra »: la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967, di cui all'articolo 1, comma 1;

d) « Convenzione sui diritti dell'uomo »: la Convenzione del 1950, di cui all'articolo 1, comma 1;

e) « straniero »: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

f) « richiedente »: qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata presa una decisione definitiva;

g) « rifugiato »: il cittadino straniero al quale lo Stato ha riconosciuto lo *status* di rifugiato;

h) « *status* di beneficiario di protezione sussidiaria »: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

i) « domanda di protezione internazionale »: una richiesta di protezione presentata secondo le procedure previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 58, diretta a ottenere il diritto di asilo, lo *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria;

l) « familiari »: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale o sussidiaria:

1) il coniuge del beneficiario;

2) i figli minori del beneficiario, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi;

3) il padre, la madre o un altro adulto che sia responsabile, in base a quanto previsto dall'ordinamento italiano, del beneficiario, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato ovvero persona vulnerabile;

4) tutti gli altri familiari dipendenti con esso conviventi;

m) « minore non accompagnato »: il minore di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale. Il termine include il minore che è abbandonato dopo essere entrato nel territorio italiano;

n) « persona vulnerabile »: le donne in stato di gravidanza, i disabili, gli anziani, le vittime di torture o altre gravi forme di violenza fisica o psicologica, o i minori che hanno subito qualsiasi forma di abuso, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che hanno gravemente sofferto gli effetti di un conflitto armato;

o) « Paese d'origine »: il Paese di cui il richiedente è cittadino o, se apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale;

p) « permesso di soggiorno »: il titolo rilasciato dalle competenti autorità dello Stato italiano che permette al cittadino di un Paese terzo, o a un apolide, di soggiornare nel territorio dello Stato;

q) « ACNUR »: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

ART. 3.

(*Status di rifugiato*).

1. Lo *status* di rifugiato è riconosciuto allo straniero che, avendo giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale, di genere o di orientamento sessuale, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza ovvero, se apolide, dal Paese nel quale aveva residenza abituale, e non può o, sulla base di suddetto timore, non vuole tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.

ART. 4.

(*Status di beneficiario di protezione sussidiaria*).

1. Lo *status* di beneficiario di protezione sussidiaria è riconosciuto allo straniero che, pur non avendo i requisiti per la condizione di rifugiato, si trova fuori dal Paese d'origine e non può rientrare in quanto teme rischi reali di subire un danno grave, definito dall'articolo 9.

ART. 5.

(*Diritto di asilo*).

1. In attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, allo straniero cui è impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio dei diritti di libertà democratica garantiti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, quanto non vi siano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria.

2. La limitazione generale delle libertà democratiche è valutata anche nel caso di impedimento dell'effettivo godimento di uno o più dei diritti di cui al comma 1, purché determini una condizione di invivibilità democratica nel Paese d'origine.

TITOLO II

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

CAPO I

CONDIZIONI PER IL GODIMENTO
DEL DIRITTO DI ASILO

ART. 6.

(Cause di esclusione).

1. Il diritto di asilo non è applicabile nelle sedi diplomatiche, consolari, sulle navi da guerra e in tutte le sedi regolate da specifiche norme di diritto internazionale.

2. È escluso il riconoscimento del diritto di asilo quando il richiedente si è reso responsabile di atti volti a sovvertire l'ordine costituzionale del Paese d'origine, se questo garantisce formalmente e sostanzialmente i diritti fondamentali di libertà democratica della Costituzione italiana. La protezione non è esclusa quando gli atti compiuti dal richiedente asilo sono stati mirati a liberare il Paese d'origine da un regime formalmente o solo sostanzialmente antidemocratico e illiberale. Ai fini del presente comma non rileva la presenza o assenza di atti concreti ed effettivi di persecuzione.

3. Il riconoscimento del diritto di asilo è inoltre escluso quando ricorrono gravi ed effettivi motivi che possono mettere a serio rischio la sicurezza nazionale dello Stato.

CAPO II

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO

ART. 7.

(Atti e motivi della persecuzione).

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della Conven-

zione di Ginevra gli atti che, alternativamente:

a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo;

b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto è sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera *a*).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al comma 1 possono assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 8 o nel caso di obiezione di coscienza;

f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

3. Nel valutare i motivi di persecuzione, si deve tenere conto dei seguenti elementi:

a) il concetto di « razza » si riferisce, in particolare, a considerazioni sul colore della pelle, sulla discendenza o sull'appartenenza a un determinato gruppo etnico;

b) il concetto di « religione » include, in particolare, le convinzioni teiste, non

teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) il concetto di « nazionalità » si riferisce alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, e designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o politiche o dalla sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale, in particolare quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede fondamentale per l'identità o per la coscienza di una persona o quando tale gruppo possiede un'identità distinta nel Paese d'origine, perché è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione delle circostanze nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione « orientamento sessuale » non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi dell'ordinamento vigente. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

e) il concetto di « opinione politica » si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 11 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

4. Ai sensi dell'articolo 3, i motivi di cui al comma 3 devono essere collegati agli

atti di persecuzione definiti dai commi 1 e 2, o alla mancanza di protezione contro tali atti.

5. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché tale caratteristica gli sia attribuita dall'autore delle persecuzioni.

ART. 8.

(Cause di esclusione, cessazione e revoca).

1. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo *status* di rifugiato se:

a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o all'assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'ACNUR. Quando la protezione o l'assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, le persone sono ammesse ai benefici della presente legge;

b) le autorità competenti del Paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del Paese stesso ovvero diritti e obblighi equivalenti.

2. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo *status* di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano un reato grave prima di essere ammesso come rifugiato, ovvero abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere clas-

sificati quali reati gravi di diritto comune; la gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, di seguito denominato « Statuto ».

3. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello *status* di rifugiato è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello *status* di rifugiato, è accertato che:

a) sussistono le condizioni di cui ai commi 1 e 2;

b) il riconoscimento dello *status* di rifugiato è stato concesso, in modo esclusivo, in base a fatti presentati in modo erroneo o alla loro omissione, ovvero al ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

4. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese d'origine in maniera non occasionale;

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;

c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese d'origine;

d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese d'origine perché sono venute meno le circostanze che hanno

determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese d'origine perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

5. Ai fini dell'applicazione delle lettere *e)* e *f)* del comma 4, gli Stati membri dell'Unione europea valutano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non sussistano gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio.

6. Il comma 4 non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi d'imperio derivanti da precedenti persecuzioni, tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

7. Il presente articolo si applica, per quanto compatibile, anche nei casi di diritto di asilo.

CAPO III

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLO *STATUS* DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

ART. 9.

(Danni gravi).

1. Ai fini della concessione della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi:

a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o un'altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

ART. 10.

(Cessazione, esclusione e revoca dalla protezione sussidiaria).

1. Il beneficiario dello *status* di protezione sussidiaria cessa di avere tale *status* quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello stesso sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Nell'applicare il comma 1 le mutate circostanze devono essere di natura significativa e non temporanea garantendo che la persona avente titolo a beneficiare dello *status* di protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il comma 1 non si applica al beneficiario dello *status* di protezione sussidiaria che può invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese d'origine.

4. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare dello *status* di protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso un reato grave; la gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 dello Statuto;

d) rappresenti un serio pericolo per la sicurezza dello Stato.

5. Fatto salvo l'obbligo del beneficiario dello *status* di protezione sussidiaria di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello *status* di beneficiario di protezione sussidiaria è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello *status* di beneficiario di protezione sussidiaria, è accertato che:

a) sussistono le condizioni di cui al comma 4;

b) il riconoscimento dello *status* di beneficiario di protezione sussidiaria è stato concesso, in modo esclusivo, in base fatti presentati in modo erroneo o alla loro omissione, ovvero al ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 11.

(Responsabili degli atti di persecuzione o di danni gravi).

1. I responsabili degli atti di persecuzione o di danni gravi possono essere:

a) il Paese d'origine;

b) i partiti politici o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano il Paese d'origine o una parte del suo territorio;

c) i soggetti non statali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b) non possono o non vogliono fornire la protezione contro le persecuzioni, contro la grave limitazione del godimento dei diritti di libertà democratiche o contro danni gravi.

ART. 12.

(Agenti della protezione nel Paese d'origine).

1. La protezione internazionale contro persecuzioni o danni gravi può essere fornita esclusivamente dal Paese d'origine.

2. La protezione internazionale si intende fornita quando sono adottate misure razionali e adeguate per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, limitativi delle libertà garantite dalla Costituzione o che procurino danni gravi. Tali misure devono, altresì, avvalersi di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e sanzionare i responsabili delle persecuzioni o dei danni gravi procurati e se il richiedente ha accesso a tali misure.

3. Per stabilire se un'organizzazione controlla un Paese o una parte del suo territorio e se fornisce protezione ai sensi del comma 2 si deve, altresì, tenere conto degli eventuali orientamenti e atti dell'Unione europea.

4. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi reali ed effettivi di subire danni gravi, le autorità competenti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti nel Paese, nonché delle circostanze personali del richiedente. A tal fine, la valutazione avviene anche sulla base delle informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti competenti, quali l'ACNUR e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

ART. 13.

(Necessità di protezione internazionale).

1. I fondati motivi di persecuzione o di danni gravi possono essere basati anche alternativamente su avvenimenti successivi o attività a cui ha partecipato il richiedente posteriormente all'abbandono del Paese d'origine. A tale fine risulta rilevante in particolare la dimostrazione che tali avvenimenti o attività costituiscono l'espressione di convinzioni o di orientamenti manifestati nel Paese d'origine.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 14.

(Ambito generale di applicazione).

1. Il presente titolo stabilisce le procedure che si applicano alle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale, ai sensi della presente legge e delle norme di diritto internazionale o dell'Unione europea, da cittadini di Paesi terzi o apolidi, nonché le procedure per la revoca o per la cessazione dei relativi *status* riconosciuti.

2. Le procedure si applicano alla richiesta degli *status* di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3. I soggetti coinvolti nelle procedure hanno l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni ottenute nel corso del procedimento.

ART. 15.

(Autorità competenti a ricevere e ad esaminare la domanda. Criteri di inammissibilità).

1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58, e mediante uffici appositi, a ricevere la domanda di protezione internazionale e la documentazione di cui all'articolo 34.

2. Le autorità competenti all'istruttoria e all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per la protezione internazionale, di seguito denominate « commissioni territoriali ».

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame

della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

4. La commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame nei seguenti casi:

a) il richiedente dichiara o certifica di aver ottenuto protezione internazionale in un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può realmente avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale dopo che la precedente domanda è stata respinta da parte della commissione territoriale e della commissione nazionale di cui all'articolo 17 senza addurre nuovi e significativi elementi in merito alla sua condizione personale o alle condizioni del Paese d'origine.

5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di un altro Stato, ai sensi del comma 3, la commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento.

ART. 16.

(Commissione territoriale).

1. La commissione territoriale, oltre che all'istruttoria e all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è competente a decidere, in primo grado, sul riconoscimento della protezione internazionale.

2. Le commissioni territoriali si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e della prefettura — ufficio territoriale del Governo (UTG) — del capoluogo, salvo

diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 58.

3. Le commissioni territoriali sono istituite in ogni regione. La circoscrizione di competenza coincide con il territorio regionale.

4. Le commissioni territoriali sono nominate dal Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di parità di genere, e sono composte da un rappresentante della prefettura-UTG del capoluogo, da un rappresentante dell'ACNUR in Italia e da personalità scelte per competenza in materia, compresi i rappresentanti delle principali organizzazioni che si occupano di protezione internazionale. Per ciascun componente sono nominati i rispettivi supplenti e l'incarico di componente effettivo ha durata triennale, rinnovabile. Le commissioni territoriali possono essere integrate da un delegato del Ministero degli affari esteri, con la qualifica di componente effettivo, ogni volta che è necessario, in relazione a particolari e significativi afflussi di domande di protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alle situazioni dei Paesi terzi. Il presidente è eletto tra i componenti della commissione territoriale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58.

5. Le attività di supporto delle commissioni territoriali sono svolte da personale individuato con il regolamento di cui all'articolo 58.

ART. 17.

(Commissione nazionale per la protezione internazionale).

1. La Commissione nazionale per la protezione internazionale, di seguito denominata « Commissione nazionale », è competente in materia di revoca e di cessazione degli *status* di protezione internazionale ai sensi della presente legge, ha compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali, di creazione e di aggiornamento di una banca dati

informatica contenente le informazioni relative al monitoraggio delle domande di protezione internazionale e delle situazioni socio-politico-economiche dei Paesi d'origine dei richiedenti, di reperire e di fornire alle commissioni territoriali le informazioni e la documentazione ricevute dalle organizzazioni internazionali e di fornire al Presidente del Consiglio dei ministri le informazioni sui flussi dei richiedenti asilo per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La Commissione nazionale mantiene rapporti con il Ministero degli affari esteri in merito all'attività svolta.

2. La Commissione nazionale è competente a decidere, in secondo grado, sulle domande respinte dalle commissioni territoriali.

3. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio della parità di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri. I componenti della Commissione nazionale sono scelti, in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58, tra i maggiori esperti della materia in ambito nazionale e internazionale, con l'integrazione di un rappresentante dell'ACNUR, del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministro dell'interno. Nel rispetto del principio di terzietà rispetto all'interesse della pubblica amministrazione, il numero dei componenti rappresentanti di pubblici uffici, di cui al presente comma, non può superare un terzo del totale. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 58 per il corretto espletamento delle funzioni della Commissione nazionale.

4. La Commissione nazionale può avvalersi della collaborazione, oltre che dell'ACNUR, delle maggiori organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di protezione internazionale.

CAPO II

PRINCIPÌ FONDAMENTALI E GARANZIE

ART. 18.

(Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda).

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini dell'espletamento della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale in ordine alla domanda. Le condizioni dell'accoglienza sono disciplinate dalla presente legge.

2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che devono essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato appartenente all'Unione europea competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

ART. 19.

(Criteri applicabili all'esame e alle decisioni sulle domande).

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale e sulla base di un adeguato esame della domanda, effettuato ai sensi della presente legge.

3. Ogni domanda è esaminata in base a informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nel Paese d'origine dei richiedenti e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri o, comunque, acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle commissioni territoriali e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni di diniego.

4. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti nel territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

5. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 50.

6. Le decisioni sono comunicate per scritto e, quando respingono la domanda, devono essere corredate di motivazioni di fatto e di diritto e devono recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

ART. 20.

(Garanzie per i richiedenti).

1. Il richiedente asilo è considerato tale dal momento in cui manifesta in qualsiasi forma, anche oralmente, la propria volontà di chiedere protezione.

2. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia di frontiera ovvero la questura competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e dei mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

3. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite dal regola-

mento di cui all'articolo 58, un opuscolo informativo che illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

d) l'indirizzo e il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

4. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o un'altra organizzazione competente di sua fiducia.

5. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella lingua da lui indicata. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di un'altra lingua a lui comprensibile.

6. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le garanzie di cui al presente articolo.

ART. 21.

(Obblighi del richiedente).

1. Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

2. Il richiedente è tenuto a informare la commissione territoriale, anche mediante la questura competente e la pre-

fettura-UTG del capoluogo, in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o di domicilio.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

ART. 22.

(Colloquio personale).

1. La Commissione nazionale e le commissioni territoriali dispongono l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente e, su richiesta motivata del richiedente, possono decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

2. La commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di protezione internazionale in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 34, e in tutti i casi in cui risulta certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente certificate ai sensi del comma 2, non lo rendono possibile, ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravi motivi.

4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, la commissione territoriale o la Commissione nazionale decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della domanda, la commissione territoriale o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

6. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, in ambienti idonei, senza la presenza dei familiari, a meno che la commissione territoriale o la Commissione nazionale non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di familiari.

7. In presenza di un richiedente persona vulnerabile, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

8. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore che esercita la potestà. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dalle competenti autorità giudiziarie.

9. Se il richiedente è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 24, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

10. Dell'audizione è redatto verbale che, dopo rilettura, è sottoscritto dal richiedente e contiene le informazioni di cui all'articolo 34. Al richiedente è rilasciata copia del verbale. La commissione territoriale e la Commissione nazionale adottano le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

11. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano all'adozione della decisione.

ART. 23.

(Formazione del personale).

1. La Commissione nazionale cura la formazione e il periodico aggiornamento

dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio di cui all'articolo 22 si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale del Paese d'origine del richiedente, compresa la sua origine culturale o la sua condizione di persona vulnerabile. La Commissione nazionale cura, altresì, la formazione degli interpreti di cui essa e le commissioni territoriali si avvalgono per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio, nonché la formazione del personale di supporto delle stesse commissioni territoriali.

ART. 24.

*(Diritto all'assistenza
e alla rappresentanza legali).*

1. Il richiedente può farsi assistere da un avvocato, a proprie spese, o ha diritto all'assistenza gratuita, anche in sede giudiziaria, ove ricorrano le condizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo testo unico.

2. Al richiedente o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni e la documentazione relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 25.

ART. 25.

(Applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi).

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli

atti amministrativi di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 26.

(Garanzie per i minori non accompagnati).

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti anche medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente capo.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 7 e 8, e allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e sulle eventuali conseguenze del colloquio personale.

5. Tutti i minori non accompagnati presenti nel territorio nazionale hanno diritto a ricevere informazioni sulla protezione internazionale in una lingua da essi conosciuta. A tale fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, predispone apposito materiale informativo sulla protezione internazionale e sui diritti ad essa connessi.

ART. 27.

(Principi sull'accoglienza del richiedente).

1. Il richiedente è ospitato in una struttura di accoglienza, di cui agli articoli 47 e 48, quando non è in possesso dei mezzi necessari a provvedere a sé, e, in ogni caso, quando:

a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) ha presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) ha presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il richiedente è ospitato nella struttura di accoglienza per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nella struttura di accoglienza per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda da parte della commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sulla domanda di protezione internazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la residenza nella struttura di accoglienza non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla domanda di protezione internazionale, né sulla sfera della vita privata del richiedente, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 4, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dalla struttura di accoglienza nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un

permesso temporaneo di allontanamento dalla struttura di accoglienza per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della stessa domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato al richiedente.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 58 sono fissate le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, della struttura di accoglienza che devono assicurare al richiedente un'ospitalità rispettosa della dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

ART. 28.

(Casi di trattenimento).

1. È disposto il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione solo nei casi in cui il richiedente:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra;

b) è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti o alla libertà sessuale, ovvero per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c) è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità stabilite dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale, in composizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'effettuazione dell'esame di cui all'articolo 36.

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Il trattenimento è escluso per le persone vulnerabili richiedenti asilo.

ART. 29.

(Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento).

1. L'accoglienza dei richiedenti è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura di accoglienza di cui agli articoli 47 e 48, salvo il trasferimento in un'altra struttura che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-UTG in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo delle strutture di accoglienza è comunicato dal questore alla commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nelle strutture o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 28, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla commissione territoriale il luogo di domicilio.

2. L'allontanamento del richiedente dalla struttura di accoglienza, o da un'altra struttura individuata ai sensi del comma 1, senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la commissione territoriale decide sulla domanda in base alle

informazioni e alla documentazione in suo possesso.

3. La struttura di accoglienza rappresenta dimora abituale per i richiedenti asilo e per i beneficiari di protezione internazionale in esso ospitati ai fini dell'accesso all'iscrizione anagrafica.

ART. 30.

(Compiti dell'ACNUR).

1. Oltre ai compiti assegnati dalla presente legge e dalle norme di diritto internazionale, l'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto in favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, delle commissioni territoriali e della Commissione nazionale, su richiesta degli stessi o del Ministero dell'interno.

ART. 31.

(Ritiro della domanda).

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda di protezione internazionale prima dell'audizione presso la commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per scritto e comunicato alla stessa commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

ART. 32.

(Raccolta di informazioni su singoli casi).

1. Ai fini dello svolgimento della procedura relativa alla domanda di protezione internazionale in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili di persecuzione o di danni gravi nei confronti del richiedente.

2. Le commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni sulla domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possono

nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese d'origine.

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

ART. 33.

*(Istruttoria della domanda
di protezione internazionale).*

1. La domanda di protezione internazionale è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 34. Il richiedente, qualora lo richieda o se ritenuto necessario, usufruisce di un adeguato supporto linguistico. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente, al quale ne è rilasciata copia unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3.

4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 27 e 28, dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente presente nella struttura

di accoglienza o di trattenimento. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte della commissione territoriale.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. Il giudice tutelare, nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore, provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

6. L'autorità che riceve la domanda, ai sensi del comma 5, informa immediatamente il servizio centrale di cui all'articolo 56, comma 5, per l'inserimento del minore in una delle strutture per minori operanti nell'ambito del sistema di protezione ivi previsto e ne dà comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dai servizi sociali del comune dove si trova il minore.

ART. 34.

(Esame dei fatti e delle circostanze).

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in collaborazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a presentare com-

prendono le dichiarazioni e la documentazione in possesso del richiedente in merito all'età, alla condizione sociale, anche quella dei suoi familiari, se rilevante ai fini del riconoscimento, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle eventuali domande di asilo già presentate, agli itinerari di viaggio, ai documenti di identità e di viaggio, nonché ai motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente, dei suoi familiari e di persone ad esso associate, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, dei suoi familiari e delle persone ad essi assimilate, in particolare della condizione sociale, del sesso e dell'età, al fine di valutare se, in base ad esse, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurano come persecuzioni o danni gravi;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzioni o danni gravi in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un

altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese d'origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

ART. 35.

(Procedura di esame).

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo II.

2. La commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente; inoltre, su richiesta del richiedente, la commissione informa lo stesso sui tempi previsti per la decisione in merito alla domanda, che non possono comunque superare i successivi quindici giorni.

4. Nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi sufficienti a far presupporre che il richiedente possa essere vittima del traffico di esseri umani, la commissione territoriale sospende il procedimento e, informato il richiedente, investe del caso le autorità competenti e le associazioni di tutela impegnate nell'assistenza alle vittime del traffico di esseri umani, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 58.

5. Nel caso di vittime di tortura o di richiedenti che abbiano subito altre gravi forme di sfruttamento, abusi o violenze psicologiche, fisiche o sessuali, ovvero di richiedenti con vulnerabilità gravi la commissione territoriale può sospendere il procedimento e, con il consenso informato del richiedente, può chiedere la consulenza di psicologi o esperti medici.

ART. 36.

(Esame prioritario).

1. La commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda di protezione internazionale, secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo II, quando la domanda è presentata da un richiedente persona vulnerabile, ovvero quando si tratta di un minore non accompagnato e privo di rappresentanza legale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, comma 5.

2. La commissione territoriale può esaminare in via prioritaria la domanda

quando essa è presentata da un richiedente per il quale sono disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 27 o 28, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

ART. 37.

(Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi).

1. Il richiedente può inviare alla commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale prima della decisione della commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

2. La commissione territoriale può richiedere alla Commissione nazionale ulteriori informazioni o documentazione ovvero, mediante la medesima Commissione nazionale, richiedere all'ACNUR o all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché al Ministero degli affari esteri, ulteriori elementi conoscitivi e documentali.

ART. 38.

(Decisione).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 31, la commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria o il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale stabiliti dalla presente legge, e in particolare dagli articoli 7 e 9, o ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dagli articoli 6, 8 e 10, ovvero il richiedente

provenga da un Paese d'origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese d'origine sicuro e abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro tale Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la commissione territoriale non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo III. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese d'origine sicuro.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. Il rigetto di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e il verificarsi delle ipotesi di ritiro della domanda, di cui all'articolo 31, ovvero di inammissibilità della stessa, di cui all'articolo 15, comportano per il richiedente l'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.

CAPO IV

REVOCA, CESSAZIONE E RINUNCIA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ART. 39.

(Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta).

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello *status* di protezione in-

ternazionale, il beneficiario deve godere delle seguenti garanzie:

a) essere informato per scritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;

b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale ai sensi dell'articolo 22 o in una dichiarazione scritta i motivi per cui il suo *status* non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito della procedura di cui al comma 1, applica, in quanto compatibili, i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo III.

3. Il beneficiario ha diritto al supporto linguistico e alla rappresentanza legale qualora non possa provvedere con propri mezzi e risorse.

4. Nel caso di decisione di revoca o di cessazione dello *status* di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54.

ART. 40.

(Rinuncia).

1. La rinuncia espressa allo *status* di protezione internazionale o di protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo *status*.

CAPO V

RICORSO ALLA COMMISSIONE NAZIONALE E PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

ART. 41.

(Ricorso alla Commissione nazionale).

1. Avverso la decisione della commissione territoriale, il richiedente può inoltrare ricorso motivato alla Commissione nazionale, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

2. La Commissione nazionale, acquisita la documentazione e sentiti un delegato della commissione territoriale e il richiedente, o un suo rappresentante legale,

decide entro i successivi trenta giorni. La Commissione nazionale può richiedere alle organizzazioni nazionali, all'ACNUR e agli uffici dell'Unione europea ulteriori informazioni e documentazione.

3. La Commissione nazionale, ultimate le procedure di cui ai commi 1 e 2, adotta una delle decisioni di cui all'articolo 38, comma 1.

ART. 42.

(*Impugnazione*).

1. Avverso le decisioni della commissione territoriale e della Commissione nazionale, compresa quella sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di protezione internazionale, è ammessa impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e gli sia stato riconosciuto solo lo *status* di beneficiario di protezione sussidiaria o il diritto di asilo.

2. Le controversie di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come modificato dall'articolo 59, comma 2, della presente legge.

3. Al richiedente che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 41 e l'impugnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 44, comma 5.

TITOLO IV

CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E REINSERIMENTO SOCIALE

CAPO I

DIRITTO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ART. 43.

(*Contenuto*).

1. Il diritto all'asilo, lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria consistono

nel diritto dello straniero a non essere espulso, respinto o estradato dal territorio nazionale, in conformità al principio di non respingimento verso le frontiere ove il godimento delle sue libertà democratiche sarebbe limitato, ovvero la sua vita gravemente minacciata per i motivi di cui agli articoli 4 e 5.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di concerto con le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'AC-NUR e i maggiori enti di tutela ed assistenza dei beneficiari di protezione internazionale, pubblica ogni anno un piano per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale che individua le priorità e le misure da adottare per facilitare i percorsi di autonomia dei beneficiari.

3. Il beneficiario al quale è concessa la protezione internazionale, ha diritto all'accoglienza, all'assistenza e al reinserimento sociale secondo quanto disciplinato dal presente titolo.

ART. 44.

(Permesso di soggiorno e mantenimento dell'unità familiare).

1. Il permesso di soggiorno per lo *status* di rifugiato è rilasciato ai beneficiari con validità quinquennale ed è rinnovabile.

2. Ai beneficiari dello *status* di protezione sussidiaria o del diritto di asilo è rilasciato un permesso di soggiorno con validità triennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria o del diritto di asilo.

3. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2 consente l'accesso al lavoro e allo studio, nonché ai benefici di cui al presente titolo, ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

4. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria.

5. I familiari che non hanno individualmente diritto allo *status* di protezione internazionale hanno i medesimi

diritti riconosciuti al familiare titolare dello *status*.

6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai familiari ha la stessa validità di quello rilasciato al beneficiario.

7. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento. Dopo il primo rinnovo del permesso di soggiorno al richiedente è consentito il lavoro dipendente ed autonomo.

ART. 45.

(Informazioni).

1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale è consegnato al beneficiario un opuscolo contenente informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo *status* di protezione riconosciuto, redatto in una lingua a lui comprensibile.

2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e sui doveri degli *status* riconosciuti, in sede di audizione del richiedente è comunque fornita un'informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

ART. 46.

(Libera circolazione e documenti di viaggio).

1. I beneficiari possono circolare liberamente nel territorio nazionale.

2. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la questura competente rilascia ai rifugiati un documento di viaggio di validità quinquennale, rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

3. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al beneficiario dello *status* di protezione sussidiaria o del diritto di asilo di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese d'origine, la questura competente rilascia al beneficiario il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per

dubitare dell'identità del titolare dello *status* di protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

4. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravi motivi attinenti alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

CAPO II

CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

ART. 47.

(Misure di accoglienza).

1. Il richiedente asilo o il beneficiario di protezione internazionale che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei suoi familiari ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo quanto disciplinato dal presente articolo e dall'articolo 48.

2. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 1, riferita a un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla prefettura-UTG, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1.

4. In caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, il richiedente, autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale, ha accesso all'accoglienza fino alla decisione definitiva.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il richiedente asilo o il beneficiario di prote-

zione internazionale, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i suoi familiari, redige un'apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

6. La prefettura-UTG alla quale viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 5, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi del comma 2, e accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti nella struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 56.

7. In caso di indisponibilità nelle strutture di cui al comma 6, i richiedenti sono ospitati a cura delle regioni, fino all'individuazione della disponibilità delle strutture di cui al citato comma 6.

8. La prefettura-UTG provvede all'invio del richiedente asilo o del beneficiario di protezione internazionale nella struttura individuata ai sensi del comma 6, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto propri, o comunque con oneri a carico della prefettura-UTG stessa.

9. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale struttura, salvo il trasferimento in un'altra struttura, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-UTG in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

10. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura-UTG, alla questura e alla commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle procedure relative all'accoglienza. È nella facoltà del richiedente comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale, anche mediante l'ausilio del personale

della struttura di accoglienza o di quello della commissione territoriale.

11. Il beneficiario di protezione internazionale ha diritto a rimanere in accoglienza per il periodo di un anno.

ART. 48.

(Strutture di accoglienza).

1. I richiedenti sono alloggiati in strutture che garantiscono:

a) la tutela della vita e della salute e, ove possibile, della presenza del nucleo familiare;

b) la possibilità di comunicare con i parenti, con i rappresentanti legali, nonché con i rappresentanti dell'ACNUR e con i rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di protezione internazionale;

c) condizioni di alloggio dignitose e non coercitive;

d) supporto legale per la procedura e l'assistenza specifica per le persone vulnerabili;

e) orientamento ai servizi sul territorio e corsi di italiano come seconda lingua.

2. Per i beneficiari di protezione internazionale, oltre a quanto previsto al comma 1, le strutture di accoglienza garantiscono specifici servizi finalizzati ad assicurare processi d'integrazione secondo quanto disposto dal piano annuale di cui al comma 2 dell'articolo 43.

3. La prefettura-UTG nel cui territorio è collocata la struttura di accoglienza dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

4. Le persone che lavorano nelle strutture di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e alle notizie concernenti i richiedenti.

ART. 49.

(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari).

1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili e delle persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. I richiedenti di cui all'articolo 28, comma 4, sono ospitati nei centri di cui all'articolo 48.

3. Nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 56, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza dei minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del tribunale per i minorenni, dall'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione di cui all'articolo 56, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati e ai richiedenti, finanziati dalle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, sentito il Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e con la Croce rossa italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente.

ART. 50.

(Minori non accompagnati).

1. Quando è accertata la presenza nel territorio nazionale di richiedenti minori

non accompagnati si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile, e l'articolo 33, commi 5 e 6, della presente legge. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che ha espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 56, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57.

2. Ferma restando la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 49, il richiedente minore non accompagnato è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato nel territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti nel territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti nel territorio stesso.

3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del beneficiario minore non accompagnato sono assunte nell'ambito delle convenzioni da stipulare, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, anche con organismi o con associazioni umanitarie nazionali o internazionali.

ART. 51.

(Assistenza sanitaria e sociale).

1. I richiedenti e i loro familiari sono iscritti temporaneamente, e comunque fino alla conclusione delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, a cura del gestore della struttura di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale.

2. I beneficiari hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino

italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. In particolare godono di specifici programmi di assistenza i beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di tortura, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

ART. 52.

(Accesso all'istruzione).

1. I richiedenti minori e i minori figli di richiedenti sono soggetti all'obbligo scolastico.

2. I beneficiari minori hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

3. I beneficiari maggiorenni hanno diritto di accedere al sistema di istruzione e di formazione generale. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

4. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone apposite procedure per agevolare il pieno accesso dei beneficiari incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento, nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

ART. 53.

(Accesso all'occupazione).

1. I beneficiari hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per

l'iscrizione agli albi e ai collegi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

2. Sono predisposti appositi programmi per agevolare il pieno accesso dei beneficiari alle attività di cui al comma 1.

3. Si applica la normativa vigente in materia di retribuzione e di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

ART. 54.

(Revoca delle misure di accoglienza).

1. Il prefetto della provincia in cui ha sede la struttura di accoglienza di cui all'articolo 47 dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure di accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono della struttura di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva comunicazione alla prefettura-UTG, anche mediante il personale della stessa struttura;

b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti l'organo di esame della domanda di protezione internazionale, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso la struttura di accoglienza ove lo stesso richiedente è ospitato;

c) presentazione in Italia di una precedente domanda di protezione internazionale;

d) accertamento della disponibilità del richiedente di mezzi economici sufficienti per garantirsi alloggio e assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole della struttura di accoglienza da parte del richiedente, ivi ospitato, ovvero comportamenti violenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore della struttura di accoglienza comunica immediatamente alla prefettura-UTG la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richie-

dente. Qualora il richiedente sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o alla struttura di accoglienza, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto solo se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o da caso fortuito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *e*), il gestore della struttura di accoglienza trasmette alla prefettura-UTG una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca delle misure di accoglienza, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso in sede giudiziaria.

5. Nell'ipotesi di revoca disposta ai sensi del comma 1, lettera *d*), il richiedente è tenuto a rimborsare al gestore della struttura di accoglienza i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

ART. 55.

(Mantenimento dell'unità familiare).

1. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari.

2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo *status* di protezione internazionale assumono i medesimi diritti riconosciuti al familiare beneficiario.

3. Ai familiari del beneficiario dello *status* di protezione sussidiaria presenti nel territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale *status* è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai familiari esclusi dalla protezione internazionale ai sensi degli articoli 6, 8 e 10.

CAPO III

STRUMENTI DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

ART. 56.

(Sistema di protezione internazionale).

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza e alla tutela dei richiedenti asilo e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente privo di mezzi di sussistenza.

2. Gli enti locali privi dei servizi di cui al comma 1 possono accedere alle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57 al fine di provvedere all'erogazione dei medesimi servizi.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede annualmente, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al comma 3:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente che non usufruisce dei servizi di cui al comma 1.

5. Al fine di razionalizzare e di ottimizzare il sistema di protezione internazionale e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1, di seguito denominato « servizio centrale ». La gestione del servizio centrale è affidata, con apposita convenzione, all'ANCI.

6. Il servizio centrale provvede a:

a) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi di cui alla lettera b);

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1.

7. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57.

8. Ai fini dell'attuazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare eventuali convenzioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, con organizzazioni e associazioni che si occupano di protezione internazionale, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58.

ART. 57.

*(Fondo nazionale
per la protezione internazionale).*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per la prote-

zione internazionale, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse destinate annualmente dal Ministero dell'interno;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre lo stanziamento di ulteriori risorse in favore del Fondo di cui al comma 1, a copertura di eventuali e maggiori oneri per l'attuazione della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Governo emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è inviato alle competenti Com-

missioni parlamentari che esprimono, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere. Trascorso tale termine, anche in mancanza del parere parlamentare il regolamento è emanato.

ART. 59.

(Modificazioni di norme).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

b) il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

c) il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58 della presente legge, all'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria »;

b) al comma 2, le parole: « per il riconoscimento della » sono sostituite dalle seguenti: « per la », le parole: « per il diritto di asilo » sono sostituite dalle seguenti: « per la protezione internazionale », dopo le parole: « il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione » sono inserite le seguenti: « ovvero su cui la Commissione nazionale per la protezione internazionale si è pronunciata in secondo grado » e le parole: « degli articoli 20 e 21

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «della legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria»;

c) al comma 3, le parole: «degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «della legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento adottato dalla commissione territoriale per la protezione internazionale in caso di allontanamento senza giustificato motivo dalle strutture o dai centri di cui alla lettera a) »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b) e c), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale e ne viene disposta l'accoglienza nelle strutture di cui al citato comma 4, lettera a) »;

f) al comma 9, le parole: «di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria» sono sostituite dalle seguenti: «di beneficiario di protezione internazionale».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58 della presente legge, all'articolo 29-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « rifugiato », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « beneficiario di protezione internazionale »;

b) nella rubrica la parola « rifugiati » è sostituita dalle seguenti: « beneficiari di protezione internazionale ».

ART. 60.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58 in materia di diritto di asilo, di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, si applicano le disposizioni vigenti.

2. Il Governo notifica alle competenti autorità dell'Unione europea le modifiche legislative intervenute, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, in materia di protezione internazionale e di attuazione delle specifiche direttive europee.

